

N. R.G. 3707/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Collu
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3707/2019** promossa da:



- Intervenuta opposta -

E

CREDIT SOLUTIONS s.p.a.;

- Opposta contumace -

Conclusioni per le parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n° 2528/18, su R.G. 6567/18, gli odierni opposenti convenivano in giudizio MBCREDIT Solutions s.p.a. al fine di sentire :
“A) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi come ut sopra; B) in via subordinata, accertarsi in corso di causa la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte dell'istituto finanziario opposto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso di cui è causa.

A sostegno dell'opposizione eccepivano: l'infondatezza della pretesa economica per nullita' delle clausole pattizie ed per inesistenza del credito portato dal citato decreto ingiuntivo in ragione della inesistenza degli importi poiche' esito di capitalizzazione illegittima con maturazione di interessi ultralegali e spese di commissione massimo scoperto. Nullita' delle clausole per mancata informativa precontrattuale ed assoluta indeterminazione.



L'inesistenza dell'eventuale maggior credito per applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché per violazione della norma antiusura sia originaria che sopravvenuta. Violazione dell'art. 1815 c.c. e nullità delle pattuizioni concordate contrarie al disposto della legge che vieta la concorrenza nel taeg dei costi accessori.

Assunta presenza di computo di interessi usurari. Nullità del contratto di finanziamento. Non debenza delle somme erogate per illecita' del contratto.

Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva in giudizio per l'opposta e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituiva in giudizio ALICUDI SPV s.r.l. chiedendo l'estromissione dal giudizio della MB Credit e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate.

La causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

Preliminarmente deve valutarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente e, comunque, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Invero, sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo il contrasto relativo alla rilevabilità d'ufficio o alla eccezione di parte soggetta ai termini decadenziali previsti ex lege, statuendo: "Il difetto di legittimazione ad agire condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno - Cass., sez. un., 1912/2012 - ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978/2013; n. 25573/2009; Cass. n.11837/2007).

La rilevabilità d'ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di «ordine pubblico attinente alla



legittima instaurazione del contraddittorio»e mirando a prevenire una sentenza *“inutiliter data”* - come si legge in Cass., sez. un., n. 1912/2012 - e spettando al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l'azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico dedotto in lite.

Sul punto la opposta intervenuta Alicudi SPV s.r.l. ha depositato in atti documentazione a giustificazione della natura dell'intervento nel presente giudizio, anche e soprattutto in ragione dello jus postulandi, ma non ha in alcun modo dimostrato l'effettiva titolarità del diritto di credito.

È stato prodotto in giudizio l'originario contratto di finanziamento stipulato tra le parti ma in nessun documento è dimostrato che detto contratto è effettivamente oggetto della cessione richiamata.

L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti i suddetti adempimenti pubblicitari e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Gli adempimenti di cui all'art. 58, co.2, del TUB, quindi, si pongono sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che possono essere validamente surrogati da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, la quale non è subordinata a particolari requisiti di forma.

Di contro l'unica documentazione depositata da parte opposta è costituita dalla Gazzetta Ufficiale nella quale si fa riferimento alla cessione in blocco con efficacia economica dal 30 settembre 2018 (la "Data di Riferimento"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra l'anno 2000 e l'anno 2014 derivanti da contratti di finanziamento e/o mutui, come meglio ivi indicati (i "Contratti").dell'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018.



Non risulta di contro, versata in atti alcuna documentazione da cui risulti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio ad opera di MB Credit Solutions s.p.a., né la documentazione depositata dall'opposta può considerarsi positivamente ai fini della decisione.

Sul punto si è più volte pronunciata la Suprema Corte specificando che "La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta" (cfr. ex multis cass. Civ. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).

L'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve *in re ipsa* la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco; colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causanell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020).

Nel caso di specie l'intervenuta opposta nella propria costituzione ha concluso "facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate con esplicita richiesta di estromissione delle predette MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A. e Gruppo Bancario "Mediobanca" ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c..

Con ogni salvezza di legge e di ragione".



In realtà la MBCREDIT non si è costituita, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia in data 12/12/2019.

Risulta, invece, costituita la intervenuta la quale, peraltro, non concludeva con specifica richiesta di rigetto dell'opposizione né chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, limitandosi al deposito della procura alle liti e della G.U. relativa alla cessione dei crediti intervenuta tra la MBCredit e l'opposta.

Deve, di contro, essere accolta la richiesta estromissione della MB Credit Solutions s.p.a., attesa la cessione del credito tra la stessa e l'intervenuta;

Assorbita e disattesa ogni ulteriore e diversa istanza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 37/18 con applicazione dei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.

PQM

Definitivamente pronunciando:

- Accoglie l'opposizione;
- Dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta opposta;
- Revoca il Decreto ingiuntivo n° 2528/18;
- Dichiarata l'estromissione di MB Credit Solutions s.p.a.;
- Condanna l'intervenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore degli oppositori, in solido tra loro, e per essi all'avv. ex art. 93
c.p.c., che liquida in complessivi € 2.738,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie.

Velletri, 20 settembre 2022

Il Giudice
dott. Francesca Collu

